



Isagro S.p.A.

**PROCEDURA
INTERNAL DEALING**

(Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 settembre 2019)

INDICE

	Pag.
INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO	3
Premessa	4
Art. 1 – Definizioni	4
Art. 2 – Obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti.....	8
Art. 3 – Termini e modalità di comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti	9
Art. 4 – Blocking Period	11
Art. 5 – Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed all’informativa al mercato	12
Art. 6 – Adesione alla Procedura e trattamento dei dati personali.....	12
Art. 7 – Modificazioni ed integrazioni	12
Art. 8 – Inosservanza delle regole di comportamento	12
Art. 9 – Entrata in vigore	13
Allegato A: Comunicazioni delle Operazioni Rilevanti di cui all’art. 2 della Procedura.....	14
Allegato B: Comunicazioni delle Operazioni Rilevanti di cui all’art. 2.3 della Procedura ed ai sensi dell’art. 152-octies del Regolamento Emittenti	17
Allegato C: MODULO DI ACCETTAZIONE.....	19

INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO

VERSIONE	DATA DI APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	NOTE SUL DOCUMENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLE MODIFICHE
1	25 settembre 2006	Prima versione
2	7 maggio 2014	Revisione complessiva del testo e aggiornamento a seguito dei cambiamenti intervenuti nella prassi applicativa
3	4 agosto 2016	Recepimento disposizioni del Regolamento UE n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (c.d. "MAR")
4	13 luglio 2017	Recepimento disposizioni del Regolamento Emittenti Consob (artt. 152- <i>quinquies</i> .1 e ss. ex delibera n. 19925/2017)
5	12 settembre 2019	Revisione complessiva del testo e aggiornamento a seguito di alcune modifiche normative (es. GDPR)

Premessa

La presente Procedura di *Internal Dealing* (di seguito brevemente la “**Procedura**”), è adottata nella versione aggiornata dal Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A, con delibera consiliare del 12 settembre 2019, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (il “**MAR**”) nonché dalle disposizioni di attuazione previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 e dagli articoli 1, 2 e 3 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 e in conformità a quanto previsto dagli artt. 152-*quinquies*.1 e seguenti del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato con delibera n. 19925 del 22.3.2017 (il “**Regolamento Emittenti**”).

La Procedura intende disciplinare gli obblighi informativi e comportamentali che i Soggetti Rilevanti (come definiti al successivo Art. 1.3), le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti (come definite al successivo Art. 1.4) nonché gli Azionisti Rilevanti (come definiti al successivo Art. 1.6) e le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti (come definite al successivo Art. 1.7) sono tenuti a rispettare con riguardo alle operazioni da questi compiute sugli strumenti finanziari quotati emessi da Isagro S.p.A. (di seguito brevemente “**Isagro**” o la “**Società**”) o su altri strumenti finanziari connessi, come meglio indicati al successivo Art. 1.1, al fine di migliorare la trasparenza e l’omogeneità informativa nei confronti del mercato.

Le presenti regole hanno carattere di disposizioni cogenti e inderogabili fissate dal Consiglio di Amministrazione della Società e sono vincolanti per i Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate ad essi.

Ai fini dell’ottemperanza degli obblighi di comunicazione di seguito descritti, la Società è tenuta a dare informazione ai Soggetti Rilevanti, e questi ultimi alle Persone strettamente legate ad essi, della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi mediante sottoscrizione da parte degli stessi della dichiarazione di cui all’**Allegato C** al presente documento.

L’osservanza delle disposizioni della presente Procedura non esonera i destinatari delle stesse dall’obbligo del rispetto delle norme di legge o regolamenti vigenti in materia, quali, a titolo di esempio, le disposizioni di cui agli artt. 184 e 187-*bis* del D. Lgs. 58/1998 (il “**TUF**”) in materia di abuso di informazioni privilegiate (c.d. “*insider trading*”) e le disposizioni in materia di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, di cui all’art. 120 del TUF.

Art. 1 – Definizioni

- 1.1 Sono considerate “**Azioni**” le azioni ordinarie emesse e le azioni “Sviluppo” emesse dalla Società.
- 1.2 Sono considerati “**Strumenti Finanziari Collegati**” gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di

negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

- a) i contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di azioni;
- b) gli strumenti emessi o garantiti dalla Società e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo delle azioni o viceversa;
- c) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
- d) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'art. 1, comma 3, del TUF;
- e) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;

1.3 Sono considerati **"Soggetti Rilevanti"**:

- a) i componenti degli organi di amministrazione e controllo di Isagro;
- b) gli alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera a), abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;
- c) i componenti degli organi di amministrazione e controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione ed i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di una società controllata, direttamente o indirettamente, da Isagro, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale di Isagro, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

L'Amministratore Delegato potrà identificare con specifico provvedimento, che costituirà integrazione alla presente Procedura, altre persone nell'ambito della Società o di Società Controllate Significative, a seguito di modifiche strutturali e/o organizzative che comportino in capo alle stesse la qualifica di "Soggetti Rilevanti" sulla base dei presupposti di cui all'art. 19 del MAR.

1.4 Sono considerate **"Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti"** le persone che intrattengono uno dei seguenti rapporti con un Soggetto Rilevante:

- a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data

dell'operazione in questione;

- d) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate nelle precedenti lettere a), b) o c) rivesta funzioni di direzione;
- e) le persone giuridiche e le società di persone controllate, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate nelle precedenti lettere a), b) o c);
- f) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate nelle precedenti lettere a), b) o c);
- g) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate nelle precedenti lettere a), b) o c).

1.5 Sono considerate “**Operazioni Rilevanti**”: le operazioni condotte per conto proprio dai Soggetti Rilevanti e dalle relative Persone Strettamente Legate nonché dagli Azionisti Rilevanti e concernenti le Azioni o Strumenti Finanziari Collegati, ivi incluse:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;

- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- q) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante;
- r) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- s) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

1.6 È considerato “**Azionista Rilevante**” chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti, pari ad almeno il 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlli la Società.

- 1.7 Sono considerate “**Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti**” le persone che intrattengono uno dei seguenti rapporti con un Azionista Rilevante:
- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
 - b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
 - c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a);
 - d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a);
 - e) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a).

Art. 2 – Obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti

2.1 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti sono tenute a comunicare, nei termini e nelle forme di cui al successivo Art. 3, le Operazioni Rilevanti da essi compiute.

2.2 Non sono soggette all’obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 2.1:

- (i) le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo, ottenuto sommando il valore di tutte le operazioni senza compensare quelle di segno opposto, non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine dell’anno solare; al superamento di detta soglia devono essere comunicate tutte le operazioni, anche se di importo inferiore a Euro 20.000 (ventimila); per gli strumenti finanziari collegati derivati l’importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti. L’importo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni ed agli strumenti finanziari ad esse collegate, effettuate da ciascun Soggetto Rilevante o da ciascuna delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, senza sommare le operazioni compiute da ciascun Soggetto Rilevante e quelle compiute dalle relative Persone Strettamente Legate;
- (ii) le operazioni di cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

- 2.3 Gli Azionisti Rilevanti comunicano a Consob e pubblicano, nei termini e nelle forme di cui al successivo Art. 3, le informazioni sulle Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili.
- 2.4 Non sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 2.3 le operazioni indicate all'art. 152-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti¹.
- 2.5 Gli obblighi previsti dal precedente Articolo 2.3 non si applicano qualora gli Azionisti Rilevanti o le Persone Strettamente Legate ad essi siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dall'Articolo 2.1.

Art. 3 – Termini e modalità di comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti

3.1 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti devono dare comunicazione alla Consob ed al Soggetto Preposto (come *infra* definito) delle Operazioni Rilevanti, da essi compiute, con le modalità indicate nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 e utilizzando il modello riportato nell'**Allegato A** alla presente Procedura, entro tre giorni lavorativi a partire dalla data in cui è stata effettuata l'Operazione. Il Soggetto Preposto pubblica, con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo, entro i termini sopra indicati. Ai fini di cui sopra: (i) per "giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni diversi dai giorni festivi, dalle domeniche e dai sabati; (ii) per "*data in cui è stata effettuata l'Operazione*" si intende, per le transazioni di Borsa o ad esse assimilabili, la data di conclusione del contratto e non la successiva data di liquidazione dell'operazione. Il giorno di effettuazione dell'Operazione Rilevante è escluso ai fini del computo del predetto termine.

¹ Non sono comunicate:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;
- d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
 - tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;
 - sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
- e, qualora operi in qualità di market maker,
 - sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;
 - fornisca alla Consob l'accordo di market making con il gestore del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;
 - notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni.

- 3.2 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti possono avvalersi della Società per effettuare le comunicazioni alla Consob relative alle Operazioni effettuate. In tal caso, i soggetti Rilevanti dovranno compilare il modulo di cui all'**Allegato A** alla presente Procedura e trasmettere il medesimo al Soggetto Preposto entro due giorni lavorativi a partire dall'effettuazione dell'Operazione, richiedendo altresì che la comunicazione alla Consob venga effettuata direttamente dalla Società stessa. Il Soggetto Preposto provvederà ad effettuare la comunicazione alla Consob ed al mercato entro il termine di tre giorni lavorativi dall'avvenuta effettuazione dell'Operazione.
- 3.3 Gli Azionisti Rilevanti devono dare comunicazione alla Consob e pubblicare, con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, le operazioni di cui al precedente Art. 2.3, utilizzando il modello di cui all'**Allegato B** alla presente Procedura, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione.
- 3.4 Le comunicazioni al mercato di cui al punto precedente Art. 3.3, saranno effettuate dalla Società, tramite il Soggetto Preposto, a condizione che gli Azionisti Rilevanti inviino le informazioni indicate nel precedente Art. 2.3 alla Società stessa entro i termini ivi stabiliti. In tal caso, la Società pubblicherà, con le modalità sopra descritte, tali informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni stesse da parte dei citati Soggetti Rilevanti.
- 3.5 Ciascun Soggetto Rilevante o Persona Strettamente Legata è tenuto ad inoltrare le informazioni relative alle Operazioni al Soggetto Preposto tramite il modulo di cui all'**Allegato A** alla presente Procedura, nei seguenti modi:
- (i) consegna *brevi manu* della relativa comunicazione direttamente presso il Soggetto Preposto situato negli uffici della Società in Milano, Via Caldera 21, Caldera Park – Orange Building; ovvero
 - (ii) trasmissione della comunicazione a mezzo fax al numero: 02-40901246;
 - (iii) inoltro di comunicazione via posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica: internal.dealing@isagro.com.
- 3.6 Qualora il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata non si accordi con il Soggetto Preposto in ordine agli obblighi di comunicazione, il Soggetto Rilevante dovrà effettuare la comunicazione dell'Operazione con le modalità indicate nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 e nella Comunicazione n. 0061330 del 1° luglio 2016 della Consob.
- 3.7 All'atto del ricevimento della comunicazione il Soggetto Preposto fornirà riscontro immediato al Soggetto Rilevante tramite fax o con messaggio di posta elettronica.
- 3.8 Sono inefficaci le comunicazioni non rese in conformità alle disposizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente o dalla presente Procedura.
- 3.9 I Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a rendere noto alle Persone Strettamente Legate ad essi il contenuto delle disposizioni della presente Procedura, nonché le condizioni in

base alle quali le Persone Strettamente Legate ad essi sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui alla presente Procedura.

Art. 4 – Blocking Period

- 4.1 È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, Operazioni Rilevanti nei 30 giorni di calendario precedenti la data in cui è prevista la pubblicazione, da parte della Società anche tramite un comunicato stampa, dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale, semestrale e trimestrale (ove pubblicata dalla Società in via volontaria o per obblighi di Legge), nonché in ulteriori relazioni finanziarie periodiche la cui pubblicazione sia obbligatoria (i “**Blocking Period**”).
- 4.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società, se ritenuto opportuno, potrà stabilire eventuali ulteriori divieti o limitazioni, per i Soggetti Rilevanti, di compiere, in determinati periodi dell’anno o in prossimità di determinate operazioni della Società o di società del Gruppo, Operazioni Rilevanti.
- 4.3 La Società può consentire a un Soggetto Rilevante di effettuare Operazioni Rilevanti nel corso di un *Blocking Period*:
- (i) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni; o
 - (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l’interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.
- 4.4 Il Soggetto Rilevante dovrà trasmettere all’Amministratore Delegato della Società o, ove il Soggetto Rilevante fosse quest’ultimo, al Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, motivata richiesta scritta almeno 15 giorni prima della data prevista per l’esecuzione dell’operazione. Tale richiesta scritta dovrà contenere:
- a) nell’ipotesi sub (i) di cui al precedente paragrafo, descrizione dell’operazione e una spiegazione, ragionevolmente dettagliata, delle circostanze eccezionali che rendono necessaria la vendita immediata delle Azioni e delle motivazioni per cui la vendita delle Azioni è l’unico ragionevole modo per ottenere i fondi di cui si necessita; e
 - b) nell’ipotesi sub (ii) di cui al precedente paragrafo, indicazione del numero e della tipologia degli strumenti finanziari interessati, nonché i motivi per cui si renda necessaria ovvero opportuna l’esecuzione dell’operazione in un *Blocking Period*.
- 4.5 L’Amministratore Delegato, o ove del caso il Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità (ovvero il Consiglio di Amministrazione nell’ipotesi in cui la decisione fosse

rimessa allo stesso), decide se consentire l'Operazione durante un *Blocking Period*, in conformità ai criteri e alle prescrizioni di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento delegato (UE) n. 522/2016 del 17 dicembre 2015.

Art. 5 – Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed all’informativa al mercato

5.1 Ai fini della presente Procedura, per “**Soggetto Preposto**” si intende il responsabile della Funzione Corporate & General Affairs di Isagro S.p.A., il quale procede alla diffusione della presente Procedura ai destinatari degli obblighi di comunicazione in esso previsti. Il Soggetto Preposto è altresì competente al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione - tramite la Funzione Investor Relations - al mercato e, ove richiesto dagli interessati, alla Consob, delle informazioni relative alle Operazioni dagli stessi compiute.

5.2 Il Soggetto Preposto cura la predisposizione e l'aggiornamento della lista dei Soggetti Rilevanti cui inviare la presente Procedura, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali modifiche e/o integrazioni del suo contenuto, salvo quelle modifiche meramente formali o connesse a variazioni normative in relazione alle quali potrà limitarsi alla semplice notifica delle stesse ai Soggetti Rilevanti.

Art. 6 – Adesione alla Procedura e trattamento dei dati personali

Ciascun Soggetto Rilevante, mediante sottoscrizione del Modulo di Accettazione di cui all'**Allegato C**, fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati richiesti in applicazione della presente Procedura, al solo fine di adempiere alle disposizioni contenute nella presente Procedura ed alla normativa regolamentare applicabile.

Art. 7 – Modificazioni ed integrazioni

Tenuto conto della concreta esperienza applicativa della presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva la facoltà di modificarne, ove opportuno, talune disposizioni, con l'obiettivo di mantenere e migliorare la trasparenza e l'informativa verso il pubblico.

Art. 8 – Inosservanza delle regole di comportamento

Le norme della presente Procedura hanno carattere vincolante per i Soggetti Rilevanti e costituiscono parte integrante dei doveri e delle responsabilità derivanti dal rapporto dagli stessi instaurato con la Società ovvero con le società facenti parte del Gruppo della medesima.

In caso di inosservanza degli obblighi di comportamento ed informazione previsti dalla presente Procedura, i provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti dei Soggetti Rilevanti verranno



fissati di volta in volta, in relazione alla gravità della violazione, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione della Società e con il parere del Collegio Sindacale della Società.

In ogni caso, l'inosservanza degli obblighi posti a carico dei Soggetti Rilevanti comporta le conseguenze e le responsabilità previste dalle norme applicabili al rapporto, ivi inclusa la responsabilità nei confronti della Società per i danni, anche di immagine, dalla stessa subiti a causa di tale inosservanza. Per le sanzioni amministrative previste nel caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui ai precedenti paragrafi, si rinvia all'art. 187-ter.1 del TUF.

In particolare, nei confronti dei dipendenti della Società si applicheranno le sanzioni previste dalla legge e dal vigente CCNL, mentre per i soggetti non dipendenti, la Società si riserva di interrompere anche senza preavviso il relativo rapporto; per gli Amministratori e i Sindaci potrà essere data comunicazione al mercato della violazione commessa.

Art. 9 – Entrata in vigore

La presente versione aggiornata della Procedura entra in vigore il 30 settembre 2019.

Allegato A:

Comunicazioni delle Operazioni Rilevanti di cui agli artt. 2.1 e 3.1 della Procedura.

(si veda pagine seguenti)

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	— <i>Indicare la natura dello strumento:</i> — <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> — <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i> — <i>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i> <i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>

c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo;</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
e)	Data dell'operazione	<p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</p> <p>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</p>	
f)	Luogo dell'operazione	<p>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</p> <p>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</p>	

(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

Allegato B:

Comunicazioni delle Operazioni Rilevanti di cui all'art. 2.3 della Procedura ed ai sensi dell'art. 152-octies del Regolamento Emittenti.

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata	
a) ¹	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
2	Motivo della notifica	
a)	Motivo della notifica	<i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/> <i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/> ----- <i>Soggetto strettamente legato</i> <input type="checkbox"/> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
b) ²	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: <input type="checkbox"/> Modifica della precedente notifica Motivo della modifica:

¹ *Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione*

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

² *[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]*

3	Dati relativi all'emittente					
a) ³	Nome					
b) ⁴	LEI					
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate					
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione					
b) ⁵	Natura dell'operazione					
c) ⁶	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d) ₇	Data dell'operazione					
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: <input type="checkbox"/>				

³ [Nome completo dell'entità.]

⁴ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

⁵ [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

⁶ [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

⁷ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

Allegato C: MODULO DI ACCETTAZIONE

Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione della Procedura e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento EU 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali ("GDPR").

Il sottoscritto, nato a..... il..... residente in, Via/Piazza....., nella propria qualità di, preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura di *Internal Dealing* di Isagro S.p.A. (la "**Procedura**"),

attesta e dichiara:

- a) di aver ricevuto copia della predetta Procedura e di averne preso visione e compiuta conoscenza,
- b) di accettarne integralmente i contenuti,
- c) di essere consapevole degli obblighi posti a suo carico dalla Procedura e dalla normativa in materia e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

e si impegna:

- a rispettare la Procedura e a far sì che – anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. – le Persone Strettamente Legate a sé riconducibili adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti previsti dalla Procedura;
- a comunicare tempestivamente alla Società un elenco aggiornato delle Persone Strettamente Legate a sé riconducibili, utilizzando la scheda allegata;
- a notificare tempestivamente per iscritto alle Persone Strettamente Legate a sé riconducibili gli obblighi loro spettanti ai sensi di Legge e a consegnare alle stesse una copia della Procedura, conservando una copia della notifica effettuata.

(data e firma)

Ai sensi del Regolamento EU 679/2016 ("GDPR"), il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento (anche effettuato tramite soggetti terzi) dei dati personali richiesti in applicazione della Procedura al solo fine di adempiere alla normativa emanata da CONSOB o dalle competenti autorità.

(data e firma)

Scheda allegata al Modulo C

N. PROGRESSIVO	RAGIONE / DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA	CODICE FISCALE - PARTITA IVA	SEDE LEGALE		COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	RESIDENZA	LEGAME (coniugi/partner Parenti Affini)
	<i>(se persona giuridica)</i>	<i>(se persona giuridica)</i>	<i>(se persona giuridica)</i>		<i>(se persona fisica)</i>	<i>(se persona fisica)</i>	<i>(se persona fisica)</i>	<i>(se persona fisica)</i>
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Spettabile Isagro S.p.A

con la sottoscrizione della presente, io sottoscritto,, nella qualità di **Soggetto Rilevante**, dichiaro che le informazioni ivi contenute sono veritiere, complete e corrette e mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

Luogo e data

Firma